

- 3) *Nel caso in cui il regime comune forfettario per i produttori agricoli dovesse essere escluso, in linea di principio, per società semplici come quelle di cui trattasi nel procedimento principale, tale esclusione sarebbe applicabile al periodo precedente la data in cui è stata effettuata la valutazione sulla quale è fondata la suddetta esclusione, a condizione che la suddetta valutazione intervenga entro il termine di prescrizione dell'azione dell'amministrazione fiscale e che i suoi effetti non retroagiscano a una data precedente rispetto a quella in cui si sono verificati gli elementi di diritto e di fatto sui quali è fondata la valutazione stessa.*

⁽¹⁾ GU C 328 del 5.10.15.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État (Francia) il 29 settembre 2016 —
Carrefour Hypermarchés SAS, Fnac Paris, Fnac Direct, Relais Fnac, Codirep, Fnac Périphérie/Ministre
des finances et des comptes publics**

(Causa C-510/16)

(2016/C 462/12)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Conseil d'État

Parti

Ricorrenti: Carrefour Hypermarchés SAS, Fnac Paris, Fnac Direct, Relais Fnac, Codirep, Fnac Périphérie

Resistente: Ministre des finances et des comptes publics

Questioni pregiudiziali

- 1) Se, nel caso di un regime di aiuti finanziato con risorse aventi una destinazione specifica, qualora uno Stato membro abbia regolarmente notificato le modifiche giuridiche aventi un'incidenza sostanziale su tale regime, prima che fosse data loro attuazione, e in particolare quelle concernenti le modalità di finanziamento di quest'ultimo, un aumento significativo del gettito fiscale destinato al regime, rispetto alle previsioni fornite alla Commissione europea, costituisca una modifica sostanziale ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, TCE, divenuto l'articolo 108 TFUE, tale da giustificare una nuova notifica.
- 2) In tal caso, in qual modo si applichi [l']articolo 4 del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione ⁽¹⁾, ai sensi del quale un aumento superiore al 20 % della dotazione originaria di un regime di aiuti esistente costituisce una modifica di tale regime di aiuti, e in particolare:
 - a) come esso si combini con l'obbligo di notifica previa di un regime di aiuti sancito all'articolo 88, paragrafo 3, TCE, divenuto l'articolo 108 TFUE;
 - b) qualora il superamento della soglia del 20 % della dotazione originaria di un regime di aiuti esistente fissata al suddetto articolo 4 del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione giustifichi una nuova notifica, se tale soglia debba essere valutata rispetto all'importo dei ricavi destinati al regime di aiuti o rispetto alle spese effettivamente attribuite ai beneficiari, escluse le somme accantonate o che hanno costituito l'oggetto di prelievi a favore dello Stato;

- c) qualora l'osservanza di tale soglia del 20 % debba essere valutata rispetto alle spese destinate al regime di aiuti, se una siffatta valutazione debba essere eseguita ponendo a confronto il massimale globale di spesa indicato nella decisione di approvazione con la dotazione globale attribuita successivamente all'insieme degli aiuti dall'organismo destinatario oppure ponendo a confronto i massimali notificati per ciascuna categoria di aiuti identificata in tale decisione con la linea di bilancio corrispondente di tale organismo.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del Trattato CE (GU L 140, pag. 1).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht (Austria) il 3 ottobre 2016 — Erzeugerorganisation Tiefkühlgemüse e. Gen./Agrarmarkt Austria

(Causa C-516/16)

(2016/C 462/13)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesverwaltungsgericht

Parti

Ricorrente: Erzeugerorganisation Tiefkühlgemüse e. Gen.

Autorità convenuta: Agrarmarkt Austria

Questioni pregiudiziali

- I.1. Se gli articoli 65, 66 e 69 del regolamento (CE) n. 1580/2007⁽¹⁾ della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli, nonché (dal 23 giugno 2011) gli articoli 64, 65 e 68 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011⁽²⁾ della Commissione del Consiglio, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati richiedano che la decisione sull'approvazione del programma operativo e degli importi dei fondi, o una sua modifica, e la decisione sull'«importo approvato dell'aiuto» siano emanate non come semplici comunicazioni, bensì in maniera formale come decisioni (almeno provvisoriamente) vincolanti che possono essere impugnate dal richiedente già prima — ossia indipendentemente — da un'impugnazione della decisione definitiva (a norma dell'articolo 70 del regolamento n. 1580/2007 o dell'articolo 69 del regolamento n. 543/2011) sulla domanda di erogazione dell'aiuto (come quantificato in via definitiva).
- I.2. Se le disposizioni di diritto dell'Unione citate nella questione pregiudiziale I.1 debbano essere interpretate nel senso che, in sede di emanazione delle decisioni di cui trattasi (nella parte normativa della decisione), deve essere fissato in modo vincolante anche il valore della produzione commercializzata.
- I.3. Se il diritto dell'Unione, in particolare gli articoli 69 e 70 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati, debba essere interpretato nel senso che la presenza di una preesistente decisione definitiva sull'approvazione del programma operativo e degli importi dei fondi o una decisione sull'«importo approvato dell'aiuto» preclude un esame della legittimità del calcolo del valore della produzione commercializzata, quale base del massimale di aiuto, da parte di un giudice chiamato a pronunciarsi su un'impugnazione proposta avverso una decisione dell'autorità amministrativa con cui è stata adottata in via definitiva, rispetto a un determinato periodo annuale del programma operativo, una decisione sulla domanda di erogazione dell'aiuto finanziario nell'ambito di un programma operativo a norma dell'articolo 103 octies, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), quale modificato dal regolamento (CE) n. 361/2008 del Consiglio, del 14 aprile 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli («regolamento unico OCM»).